

Circolare Regionale - Regione Veneto - 20 giugno 1996, n. 8

"Legge Regionale 30.08.1993, n. 40, art. 12 e 13, Nuovi criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi regionali alle organizzazioni di volontariato." (Pubblicata in B.U.R. del 5 luglio 1996, n. 62)

L'art. 12 della [legge regionale 30.08.1993, n. 40](#), stabilisce che la Giunta regionale, gli enti locali e le istituzioni pubbliche operanti nel territorio regionale, possono erogare contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro regionale esclusivamente allo scopo di sostenere specifiche e documentate attività o progetti, tenuto conto delle determinazioni programmatiche regionali risultanti dai piani di settore.

L'art. 13, inoltre, precisa che la Giunta regionale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi regionali, ovviamente nell'ambito delle prescrizioni di cui al riportato art. 12.

Contenuti dei progetti di solidarietà

Per l'anno 1996, come già per il 1995, l'intervento regionale è previsto solo al sostegno dell'attività svolta dalle Organizzazioni di Volontariato, pertanto possono essere ammesse domande solo di attività già realizzate e contenute in specifici progetti che rispondano alle finalità statutarie e ad uno dei seguenti criteri:

- 1) coordinamento operativo tra più Organizzazioni di Volontariato per il conseguimento di specifici obiettivi di solidarietà;
- 2) progetti innovativi per la soluzione particolarmente delle emergenze territoriali in campo sociale, sanitario, ambientale, culturale o di impegno civile;
- 3) progetti che riguardino attività promosse in aree o settori carenti di servizi pubblici;
- 4) progetti di formazione dei volontari volti a favorire una miglior resa delle prestazioni negli specifici settori di intervento oppure a garantire l'eliminazione dei rischi e ad aumentare la sicurezza dell'operato dei volontari a fronte degli obblighi imposti dalle disposizioni di legge;
- 5) progetti riguardanti altri tipi di attività di solidarietà che comunque rientrano negli obiettivi fondamentali individuati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2123 del 03.05.1993.

La classificazione delle attività di volontariato, determinata con la suddetta deliberazione 2123/93 e alla quale devono tendere tutti i progetti della presente circolare è la seguente:

A) Obiettivo di valorizzazione e assistenza della persona.

Rientrano in questo obiettivo le attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla:

- valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
- assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico;
- educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona;

B) Obiettivo socio-sanitario.

Rientrano in questo obiettivo le attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura o riabilitazione fisica o psichica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti;

C) Obiettivo di tutela dell'ambiente e dei beni culturali.

Rientrano in questo obiettivo le attività direttamente e concretamente rivolte a:

- tutela e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico;
- recupero alla collettività dei beni culturali e artistico-monumentali in stato di abbandono;
- conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
- salvaguardia e protezione di specie in via di estinzione e soccorso ad animali dall'attività dei quali possono derivare effetti benefici sull'uomo (ad es. addestramento cani per i ciechi, per il soccorso a persone infortunate in montagna);

D) Obiettivo di soccorso e protezione civile.

Rientrano in questo obiettivo le attività rivolte al trasporto malati, al pronto soccorso, di pronto intervento in caso di calamità naturali e tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di impegno e protezione civile.

Presentazione domande

Per l'anno 1996 le organizzazioni di Volontariato iscritte al registro regionale possono presentare alla Giunta regionale richiesta di contributo su progetti di solidarietà che siano stati già realizzati dall'01.09.1995 a tutto il 31.08.1996 e che, alla data della domanda, rientrino in una delle seguenti ipotesi:

- a) sono conclusi e quindi vanno rendicontate e documentate tutte le spese sostenute,
- b) sono in via di ultimazione e quindi vanno rendicontate e documentate solo le spese sostenute fino alla data della domanda di contributo.

Per le organizzazioni di volontariato che si articolano in strutture a livello comunale, provinciale e/o regionale, in data facoltà di presentare alla Regione un'unica domanda di contributo per il 1996 ad opera della sezione provinciale e/o regionale, che riassume in un progetto unitario le singole iniziative programmate a livello inferiore.

In questo caso il contributo regionale sarà assegnato unicamente alla sezione provinciale o regionale, la quale provvederà a ripartirlo tra le sezioni inferiori coinvolte nel progetto unitario.

La domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione, deve essere presentata in carta semplice e:

- A) Deve essere compilata nel modello dell'allegata scheda - richiesta di contributo;
- B) Deve essere accompagnata da una sintetica relazione descrittiva nella quale risultino chiaramente indicate le seguenti voci:

- a) intitolazione del progetto;
- b) finalità conseguite con il progetto;
- c) codice di iscrizione al registro regionale ed obiettivo di appartenenza della organizzazione (vedi sopra delib. Giunta regionale n. 2123/93);
- d) ambito territoriale e sociale in cui è intervenuto il progetto;
- e) utenza destinataria delle attività del progetto;
- f) quantificazione e qualificazione e compiti dei volontari impegnati nelle attività;
- g) eventuale collegamento operativo e coordinamento con altre Organizzazioni di Volontariato comunque iscritte al registro regionale;
- h) eventuale svolgimento dell'attività in convenzione con enti pubblici o privati;
- i) eventuale utilizzo di personale assunto a tempo determinato o in convenzione necessario per la qualificazione o specializzazione dell'attività del progetto;
- j) mezzi ed attrezzature utilizzati nel progetto;
- k) tempi impiegati per la realizzazione del progetto;
- l) rendicontazione dei costi sostenuti suddivisa per le principali voci indicate nell'apposita scheda regionale da compilare.

La relazione sarà considerata insufficiente se non saranno in essa descritti almeno gli elementi conoscitivi indicati alle predette voci b), d), e), f), j), k) ed i).

- C) Documentazione di spesa.
Tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto devono essere documentate, come di seguito indicato:

- copia fatture di spesa, ticket, ricevute fiscali, scontrini di spesa;
- copia versamenti per la copertura assicurativa dei volontari;
- autocertificazioni, rese ai sensi della legge 15/1968, per spese per il complessivo ammontare dei costi di progetto, inferiori a lire 5 milioni;

L'eventuale contributo regionale sarà comunque calcolato esclusivamente in riferimento alla documentazione di spesa ammessa, sopra riportata ed allegata alla domanda e ciò a prescindere dai costi dichiarati nel progetto.

D) Prospetto riassuntivo del bilancio di previsione anno 1996 (allegato quadro A).

La mancanza anche di uno solo dei documenti indicati alle lettere A), B), C) e D), comporta l'esclusione del progetto dalla contribuzione regionale.

Non sarà considerata positivamente a tal fine anche la relazione descrittiva, di cui alla voce B), presentata in modo insufficiente.

Non potrà essere richiesta alcuna integrazione di documentazione mancata.

Le domande, dei progetti realizzati dal 1^a settembre 1995 al 31 agosto 1996, corredate dai documenti sopra ricordati, devono pervenire entro il 15 settembre 1996 al Presidente della Giunta Regionale, ufficio volontariato, 30123 Venezia.

In caso di spedizione, per il termine di scadenza, fa fede la data del timbro postale.

Indicazioni e specificazioni sulla documentazione di spesa.

Tra i costi necessariamente da indicare nel progetto e quindi nell'apposita schede devono essere riportate le spese sostenute per la copertura assicurativa dei volontari da rischi operativi inerenti l'attività del progetto. Dette spese devono essere documentate con copia dei relativi versamenti effettuati nel periodo del progetto.

In ordine all'utilizzazione di personale assunto a tempo determinato oppure in convenzione, per la realizzazione di un progetto, va precisato che possono essere rendicontati ed utilmente considerati ai fini del contributo solo i costi come di seguito indicati:

- costo di personale strettamente necessario alla realizzazione del progetto e limitatamente alla durata dello stesso;
- costo per personale in possesso di specialistica professionalità (medico, psicologo, infermiere, geologo, etc.) necessario alla preparazione - formazione dei volontari;
- costo di personale che l'Organizzazione di Volontariato ha ritenuto necessario affiancare ai volontari per qualificare dal punto di vista tecnico la loro attività di solidarietà (persona con professionalità, medico, infermiere, psicologo, terapeuta, esperto in assistenza sociale, esperto informatico, archeologo, ingegnere, biologo, ecologista, etc. oppure esperto in attività di soccorso, di sostegno, di assistenza prestata dai volontari);
- l'attività prestata dal personale esperto come sopra individuato deve avere contenuto tecnico e non deve essere prestata in sostituzione dell'attività di solidarietà propria dei volontari;
- non vanno considerati in questa voce i costi relativi alla gestione ordinaria dell'organizzazione benché riguardanti personale in convenzione o assunto alle dipendenze (addetti alla segreteria, contabilità, consulenze varie etc.) ma solo i costi riguardanti l'attività del progetto;
- non vanno inoltre considerate le spese riguardanti:

- * qualsiasi spesa di progetto non rientrante nei fini statuari dell'organizzazione promotrice;
- * le costruzioni o ristrutturazioni varie delle sedi;
- * l'organizzazione di mostre, concerti, rappresentazioni teatrali, sagre, campeggi e attività varie di tipo turistico commerciale, gestione di case per ferie non rivolte a persone svantaggiate, scambi a contenuto socio-culturale e del tempo libero;
- * ricevute fiscali e scontrini di spesa di generi alimentari, bevande, e simili, non giustificati dal progetto;
- * gite sociali, manifestazioni con pranzi e cene sociali;
- * lo svolgimento di attività commerciali e produttive marginali come individuate dal Decreto Ministro Finanze

25.05.1995 (es. vendita di prodotti o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione - "una pianta per la vita", "lotta contro il cancro" etc.). * i costi di gestione amministrativa dell'organizzazione (spesa per affitto, luce, telefono, asporto rifiuti, riscaldamento, acqua, etc. relativi alla sede) che non riguardino direttamente il progetto di solidarietà. Possono essere invece conteggiati i costi relativi alla sede solo nel caso in cui questa abbia carattere operativo per il progetto stesso e ciò deve essere dichiarato e motivato nella sopra ricordata relazione descrittiva.

Specificazioni sulla presentazione delle spese

A giustificazione delle spese del progetto vanno allegati le copie in carta semplice di:

- fatture, ricevute fiscali, scontrini della spesa sostenuta; nel caso di presentazione di più scontrini con spesa ciascuno inferiore alle 500.000 lire, i relativi importi vanno sommati e la somma complessiva dichiarata in autocertificazione resa ai sensi della L. 15/68;
- nel caso di importi di spesa complessiva del progetto fino a 5 milioni, in carenza di fatture di spesa, devono essere presentate autocertificazioni rese ai sensi della Legge 15/68 dal Presidente, o rappresentante legale, indicanti dettagliatamente le singole voci di spesa ed i relativi importi;
- apposite deliberazioni assunte dagli organi competenti (assemblea o altro organismo) in copia amministrativa con firme in originale ed esenti da imposta di bollo (circ. min. Fin. N. 3 del 25.02.1991 G.U. 07.03.1991 N° 56).

Modalità di ripartizione del contributo

La ripartizione dei contributi regionali ai progetti ammessi viene effettuata dalla Giunta regionale sulla base dell'istruttoria condotta dal dipartimento per i Servizi Sociali secondo le seguenti direttive:

a) assegnazione dei contributi in applicazione della seguente formula all'importo del progetto rendicontato:

$$\text{So} : 100 = \text{Qo} : X$$

dove

So sta ad indicare la sommatoria degli importi dei costi rendicontati ed ammessi dei progetti presentati
Qo sta ad indicare la quota di fondo regionale allo scopo destinata;
X sta ad indicare la percentuale risultante da applicare all'importo di ciascuno dei progetti ammessi;

b) sono escluse dall'assegnazione del contributo regionale le organizzazioni che, pur avendo presentato un proprio regolare progetto, risultino nominalmente assegnatarie di un contributo:

- inferiore a L. 500.000 calcolato sulla base della formula sopra riportata;
- che, ai sensi dell'art. 12 comma 4 LR. 40/93, sia superiore all'80% delle spese rimaste a carico del progetto, detratte dai costi le entrate (in scheda Totale A - Totale B);

c) redistribuzione con la stessa formula ai progetti ammessi degli importi non assegnati in conseguenza dell'applicazione del criterio di cui alla lettera b).

Successivamente alla comunicazione di assegnazione del contributo regionale, prima della liquidazione finale, le Organizzazioni di Volontariato dovranno trasmettere alla Regione il prospetto sintetico della gestione generale del conto consuntivo dell'organizzazione, come riassunta nell'apposito Quadro B allegato alla presente circolare.

Ulteriori specificazioni

Possono essere ammesse al contributo regionale solo le Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro regionale e che abbiano assolto agli obblighi di legge in particolare a quello della Formazione del bilancio e dell'Assicurazione degli aderenti soggetti a rischi operativi.

Le Organizzazioni di Volontariato possono presentare anche più di un progetto di solidarietà ma in questo caso, in ragione anche delle disponibilità finanziarie, saranno prioritariamente ammessi al contributo regionale tutti i primi progetti indicati come tali dalle organizzazioni e quindi in ordine di priorità tutti i rimanenti progetti.

In ipotesi di presentazione di più progetti l'Organizzazione di Volontariato interessata deve assicurare la medesima istruttoria con compilazione dei vari modelli e schede e redigere la relazione sintetica per ciascun progetto. Nella scheda va dunque riportato a fianco della voce "Progetto di solidarietà" il N° di priorità che l'organizzazione intende dare ai progetti presentati.

Ai fini di una maggior comprensione dei criteri e modalità adottati per l'erogazione dei contributi regionali si precisa che per progetto di solidarietà si intende la realizzazione di una attività mediante un piano di lavoro organico articolato in una successione di fasi temporali e che prevede lo svolgimento di adempimenti e prestazioni, fra loro differenti ma integrate e complementari, con l'ausilio di mezzi e dati tecnici (modalità, tempi, costi, risorse, persone, verifica risultati) per il conseguimento di un obiettivo di solidarietà.